

Cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09

Finanzamt Burgdorf e altri

contro

Manfred Bog e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Bundesfinanzhof)

«Fiscalità — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Artt. 5 e 6 — Qualificazione di un'attività commerciale come "cessione di beni" o "prestazione di servizi" — Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili — Fornitura in un cinema di popcorn e di "tortilla chips" (nachos) per il consumo immediato — Catering — Allegato H, categoria 1 — Interpretazione dei termini "prodotti alimentari"»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 I- 1460

Massime della sentenza

1. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5)*

2. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 6)*
3. *Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 12, n. 3, lett. a), e allegato H]*

1. L'art. 5 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni ai sensi di tale articolo qualora, da un esame qualitativo dell'operazione nel suo complesso, emerge che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono preponderanti.

A tale riguardo, poiché la preparazione del prodotto finale caldo in stand o chioschi-bar mobili si limita, essenzialmente, ad azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile,

essa non costituisce l'elemento preponderante dell'operazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione.

Peraltro, la semplice presenza di mobilio nei foyer dei cinema destinato, in modo non esclusivo, a facilitare eventualmente il consumo di siffatti alimenti non può considerarsi un elemento di prestazione di servizi idoneo a conferire all'operazione nel suo insieme la qualificazione di prestazione di servizi.

(v. punti 68, 73, 81, dispositivo 1)

2. L'art. 6 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che fatto salvo il caso in cui un operatore di catering si limiti a fornire piatti pronti standardizzati senza altri elementi supplementari di prestazione di servizi o salvo qualora altre particolari circostanze dimostrino che la fornitura delle vivande rappresenta l'elemento predominante di un'operazione, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi ai sensi del citato articolo.
3. Ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell'allegato H di tale direttiva.

Infatti, a differenza dei pasti venduti negli stand, nei chioschi-bar mobili e nei cinema, i pasti forniti a domicilio da un operatore di catering non sono in generale il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazioni di servizi nettamente più importante e richiedono un lavoro e un know-how superiori.

Nel caso di cessioni di beni, la nozione di «prodotti alimentari» figurante all'allegato H, categoria 1, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato. Infatti, la disposizione di cui trattasi contempla i prodotti alimentari in generale e non opera alcuna distinzione o restrizione qualsivoglia in funzione del tipo di negozio, delle modalità di vendita, del condizionamento, della preparazione o della temperatura.

(v. punti 77, 81, dispositivo 1)

(v. punti 84-85, 88, dispositivo 2)